



DELIBERAZIONE NR. V/

54927

SEDUTA DEL

Presidente: PAOLO ARRIGONI

Presenti gli Assessori regionali:

RICCARDO MARCHIORO - Vice Presidente

**ROMANO ARIOLI** 

ROBERTO BISCARDINI

SANDRO BRUNI

SERGIO CAZZANIGA

LUIGI-CORDANI-

19 LUG. 1994

MICHELE CORTI **FABIO LOCATELLI** MARGHERITA PERONI TIZIANA ROGORA GIOVANNI ROSSI PATRIZIA TOIA

Con l'assistenza del Segretario: Giorgio FERMO

Su proposta dell'Assessore:

AMBIENTE ED ENERGIA

OGGETTO: Legge 13/7/66, n.615 ed art. 15, c.1, lett. a) DPR 24/5/88, n.203.

Autorizzazione alla modifica degli impianti per la produzione di stirene nell'impianto ST 40 della ditta EniChem, via Taliercio, 14 sita in Comune di Mantova

fasc. 4020/37407

DELIBERAZIONE NON SOGGETTA AL CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D. Lgs. N. 40/1993, COME MODIFICATO DALL'ART. 1 DEL D. Lgs. N. 479/1993.



VISTA la domanda di autorizzazione presentata dalla Enichem S.p.A. Via Taliercio 14 in Comune di Mantova ai sensi dell'art 6 del DPR 24/05/88, n.203 per la costruzione modifica di un impianto per la produzione di stirene.

Visto che la Regione, relativamente a tale impianto ha espresso Deliberazioni n. 40736 in data 14/3/89 e n. 51890 in data 21/2/90.

Visto che la ditta in fase di realizzazione chiede di poter modificare il convogliamento e la numerazione di alcune delle emissioni già approvate con le suddette deliberazioni.

Visto che le modifiche consistono nel collettamento di

alcuni sfiati di processo al forno B401.

Gli sfiati provengono dalle colonnine C301, C302, C408 e C11A dove sono abbattuti con Polietilbenzolo. Gli sfiati consistono in 350 kg/h di azoto con piccoli quantitativi, circa 2kg/h di idrocarburi (benzolo, etilbenzolo, toluolo, alle soffianti dell'aria sono alimentati stirolo) е comburente che ha una portata di 35.000-45.000 kg/h, l'eccesso d'aria è attorno al 8-10%.

In caso di blocco del forno, fenomeno non frequente e di durata limitata (2-3 ore), Le emissioni vengono comunque unite e scaricate tramite il camino HV906.

Il forno ha una potenzialità di 30 MKcal/h, è alimentato a metano con una portata max di 40.000 Nmc/h di metano.

Il forno B-401 scarica tramite il camino E1103 alto 40 metri.

VISTO che in data 19/4/94 il C.R.I.A.L. ex. art.2 della legge regionale 13/07/1984 n.35 , ha esaminato la richiesta ed ha espresso parere favorevole al suo accoglimento alle condizioni riportate in deliberato.

adottare, quale criterio generale RITENUTO di l'individuazione dei limiti alle emissioni, la classificazione degli inquinanti indicata dal D.M. 12/07/90 , la classificazione adottata co deliberazione G.R. n°IV/20998 del 26/5/87, e le indicazioni fissate dal CRIAL nella seduta del 6/4/89, unicamente per le sostanze non previste hell'allegato 1 del D.M. 12/07/90.

VISTA la L 19/3/90 n. 55 recante "Nuove disposizioni per la presenza della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale".

VISTA la lettera C) della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28/6/90 USG, n. 2481, pubblicata sulla G.U. - Serie Generale - n. 154 del 4/7/90.

PRESO ATTO che il rilascio del presente provvedimento non



sia subordinato alla presentazione del certificato antimafia di cui alla richiamata legge 55/90, in quanto, come specificato alla lettera C) della citata circolare n. 2481/90, trattasi di atto avente contenuto tecnico, relativo a cicli produttivi dell'azienda richiedente e quindi suscettibile di produrre solo indirettamente effetti sull'attività imprenditoriale.

RITENUTO di demandare il controllo degli adempimenti prescritti e di quanto riportato in deliberato all'Ente Responsabile del Servizio di Rilevamento competente per territorio.

VISTA la Legge 13/7/66, n. 615; VISTO il DPR 15/4/71, n.322; VISTO l'art. 101 del D.P.R. 24/7/77, n. 616; VISTA la Legge Regionale 13/7/84, n. 35; VISTO il D.P.R. 24/5/88, n. 203; VISTO il D.P.C.M. del 21/7/89; VISTO il D.M.del 12/7/90; VISTO il D.P.R. 25/7/91;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 479/1993.

A voti unanimi espresssi nelle forme di legge

## DELIBERA

1) Di autorizzare, ai sensi dell'art.7 del DPR 24/05/88, n.203 la modifica del convogliamento degli impianti di produzione stirene denominato ST40, da parte della Ditta EniChem S.p.A., nello stabilimento di Via Taliercio, 14 in Comune di Mantova alle condizioni riportate di seguito.

Il convogliamento degli sfiati, come riportato nel progetto, non deve alterare i parametri di una corretta combustione.

- I limiti in concentrazione da rispettare e riferiti al 3% di ossigeno libero sono:

NOX (come NO2) 200 mg/Nmc polveri 5 mg/Nmc CO 100 mg/Nmc SO2 35 mg/Nmc

Il termine per la messa a regime degli impianti e' fissato in 30 giorni dall'avvenuto collegamento.

Nel caso di scarico in atmosfera senza passare per la combustione nel forno devono essere rispettati i limiti di sov totali (come propano) 100 mg/Nmc di cui benzolo 5 mg/Nmc.

2) Di richiamare quanto prescritto a carico dell'azienda



dal D.P.R. 203/88 art.8 e D.P.C.M. 21/7/89 punto 22.

- 3) Di demandare il controllo degli adempimenti prescritti e di quanto riportato in deliberato all'Ente Responsabile del Servizio di Rilevamento competente per territorio.
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento, per le motivazioni epresse in premessa, non è subordinato al rilascio del certificato antimafia di cui alla Legge 19/3/1990 n. 55.
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento non e' soggetto a controllo ai sensi dell'art.1 del Decreto Legislativo 13/02/1993 n.40 come modificato dall'art. 1 del D. Legs 10/11/93 n. 479.
- 6) Di disporre la notifica del presente atto ai soggetti interessati.

p.C.C. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE SEGRETARIO

REGIONE LOMBARDIA

Segreteria della Giunta Regionale

La presente copia composta di QUAIRO

fogli è conforme all'originale depositato agli atti.

Milano, .....d'ordine del Segretario

L'impiegata VIII q.f.

(Laura Colombo)

